



UIL RICERCA UNIVERSITA' AFAM

Regolamento di attuazione

- Il Regolamento di Attuazione UIL RUA fa riferimento allo Statuto Confederale, allo Statuto UIL RUA ed al Regolamento di Attuazione Confederale UIL.

1. STRUTTURE TERRITORIALI

In assenza delle Strutture provinciali, gli Organismi regionali, al fine di garantire la rappresentanza negli Organismi Confederali, possono delegare uno o più Dirigenti sindacali purché questi operino in modo continuativo sul territorio di riferimento.

2. GRUPPI AZIENDALI UIL

(Art.33 Statuto UIL RUA)

I singoli Enti di Ricerca, Atenei ed Istituzioni AFAM costituiscono uno o più Gruppi Aziendali UIL (GAU) che insistono anche in sedi diverse; per la costituzione del GAU è necessario un minimo di 20 Iscritti.

Qualora il numero degli Iscritti fosse inferiore a 20, l'Assemblea degli Iscritti può nominare un Referente di Sede, ovvero, la Segreteria Nazionale può indicare un Referente di Sede.

3. LIMITI DI ETA' E DI MANDATO

(Art.42 Statuto UILRUA. Art.51 Statuto UIL e punto 4.7 del Regolamento di Attuazione UIL)

Si riporta il testo dell'art. 51 dello Statuto UIL integrato dal *punto 4.7 del Regolamento di Attuazione UIL del 14 dicembre 2012 (in corsivo)*.

La carica di Segretario Generale, nelle Strutture di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai 3 (tre) mandati congressuali.

Le norme previste dall'art. 51, primo comma, decorrono a partire dal prossimo congresso di ogni struttura.

Nelle Categorie dei Lavoratori attivi, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 sul limite dei 3 (tre) mandati, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriere, coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.

Le norme previste dall'art. 51, secondo comma, per la parte relativa solo ai componenti di segreteria o al tesoriere e quarto comma, decorrono a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del 16° Congresso confederale.

Nelle strutture Confederali di qualsiasi livello non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di Componente la Segreteria o di Tesoriere coloro che al momento dell'elezione abbiano superato l'età legale prevista per il pensionamento.

4. SOSTITUZIONI

(Punto 11.4 Regolamento Attuazione UIL)

Nel caso in cui, tra un Congresso e l'altro, si dovessero creare, per qualsiasi motivo, delle vacanze di uno o più componenti degli Organismi statutari nazionali si procederà con decisione del Consiglio Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale e con decisione assunta a maggioranza dei presenti, al reintegro dei posti vacanti nel rispetto delle quote di competenza.

Tale procedura è replicabile nelle Strutture Regionali e nei GAU rimandando le decisioni ai rispettivi Organi di voto.

Nei casi in cui dovesse stabilmente venire meno un componente del Collegio di Garanzia o del Collegio dei Revisori dei Conti nazionali, il Consiglio Nazionale provvederà a segnalare al Presidente del relativo Organo di controllo il nominativo del componente subentrante.

5. INTEGRAZIONE DEGLI ORGANISMI

(Art.45, comma 6, Statuto UILRUA)

L'integrazione degli Organismi UIL RUA, fino ad un massimo dell'un quarto (1/4) dell'Organismo di voto dovrà essere deliberata nominalmente per ogni nuovo componente dagli Organismo di voto di ogni ordine e livello con una maggioranza qualificata dei 2/3 dell'Organismo stesso.

6. COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI

(Punto 4.1 Regolamento Attuazione UIL)

Nella composizione degli Organismi di voto è necessario tenere conto, in modo equilibrato, della presenza di genere, nonché di una rappresentanza delle diverse età, dei servizi e dei rappresentanti di base.

7. INCOMPATIBILITA' INTERNE ED ESTERNE

(Art.45 e 46 Statuto UIL)

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della UIL, dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità. Per questo:

- 1) le cariche di Segretario Generale, a tutti i livelli, sono incompatibili:
 - tra di loro;
 - con tutte le cariche esecutive ricoperte negli Enti, Società, Associazioni e Coordinamenti indicate all'art. 4 dello Statuto UIL, ai rispettivi livelli;
 - con cariche esterne di enti od organi con esclusione di quelle derivanti da espressa designazione sindacale che siano funzionalmente compatibili.
- 2) la carica di Segretario Generale o di componente la Segreteria è incompatibile, a qualsiasi livello, con quella di Tesoriere della medesima struttura;

- 3) tutte le cariche all'interno degli organi di gestione ricoperte per conto della UIL presso enti esterni sono incompatibili con tutte le cariche esecutive ricoperte all'interno della UIL;
- 4) i mandati elettivi di pari grado e livello sono tra loro incompatibili ad esclusione di quelli ricoperti contemporaneamente, a livello territoriale, in una categoria dei Lavoratori attivi ed in quella dei Pensionati.
- 5) le cariche esecutive della UIL e di partito, ai rispettivi livelli, sono tra loro incompatibili;
- 6) la carica di componente degli Organismi elettivi a tutti i livelli è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamento europeo, Parlamento nazionale, di Consigliere o componente di Consiglio o Assemblea Regionale, Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale;
- 7) la candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio o la Giunta Provinciale e, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli Organismi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circostrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

8. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA

(Art. 15 Statuto UIL RUA – Punto 7.1 Regolamento Attuazione UIL)

COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio di Garanzia è tenuto a costituirsi entro 15 giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio di Garanzia sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. La constatazione dell'esistenza del numero legale va fatta all'inizio dei lavori mediante la sottoscrizione del foglio di presenza che ogni componente è tenuto a firmare.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il Collegio di Garanzia si occupa delle problematiche sorte in tutte le Sedi UILRUA di ogni ordine e grado presenti sul territorio nazionale.

In presenza di un ricorso di accertata competenza del Collegio, il Presidente dispone la convocazione contenente data, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori. Tale convocazione avviene, di norma, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 giorni.

Acquisito il ricorso, il Presidente del Collegio può nominare un relatore scelto all'interno del Collegio stesso al quale trasmette gli atti pervenuti fissando i termini per la conclusione dell'istruttoria.

ESAME DEL RICORSO

Il Presidente fissa la prima riunione per la discussione del ricorso entro i 20 giorni successivi alla data della sua ricezione. La Struttura UIL RUA che ha adottato il provvedimento ha facoltà di presentare memoria scritta almeno 5 giorni prima della data fissata per il dibattimento.

In apertura dei lavori del Collegio, il relatore riferisce preliminarmente sul rispetto delle procedure previste dallo Statuto UIL RUA e dal presente Regolamento di Attuazione da parte della Struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare.

Ove siano riscontrate irregolarità procedurali che ledono i diritti del ricorrente, il Collegio annulla il provvedimento senza entrare nel merito degli addebiti contestati all'Isritto e ne dà comunicazione nei 5 giorni successivi, a mezzo raccomandata a.r., all'Isritto ed alla Struttura che ha adottato il provvedimento con procedura irregolare. La sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'Isritto presso la stessa Struttura.

DISCUSSIONE DEL RICORSO

Accertata la rispondenza delle procedure e della competenza a decidere, il Collegio dei Probiviri, udite le osservazioni del relatore, entra nel merito del ricorso e, ove sia acquisita agli atti esplicita richiesta scritta, convoca l'Isritto per le controdeduzioni. E' facoltà del Collegio convocare in ogni caso tutte le parti che ritenga necessario sentire anche in assenza di esplicita richiesta.

Per ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti.

TERMINI PER LA DECISIONE

Qualora fosse constatata la mancanza del numero legale il Collegio di Garanzia viene riconvocato. Se anche la seconda riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, il Collegio di Garanzia viene nuovamente convocato e decide con qualsiasi numero di presenti. Tale procedura deve essere realizzata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

Ai fini del calcolo dei 60 giorni per la decisione del ricorso, i termini di pronunciamento rimangono sospesi dall'1 agosto al 31 agosto di ogni anno nonché durante la celebrazione del Congresso della Struttura e nei 15 giorni successivi necessari per l'insediamento del nuovo Collegio di Garanzia eletto.

ESITO DEL RICORSO

Il ricorso al Collegio di Garanzia può essere accolto o respinto.

Se il ricorso è accolto la sanzione inflitta perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'Iscritto dalla medesima o da altra struttura.

Se il ricorso è respinto la sanzione oggetto del ricorso viene automaticamente confermata negli stessi termini inflitti dalla Struttura.

L'esito del ricorso deve essere comunicato alla persona interessata nei 5 giorni successivi alla data di decisione a mezzo raccomandata a.r.. Entro lo stesso termine deve essere data comunicazione sull'esito del ricorso alla Struttura che ha adottato o proposto l'adozione del provvedimento disciplinare.

9. AGIBILITA' SINDACALI

(Punto 3 Regolamento Attuazione UIL)

Tenuto conto delle dimensioni della UILRUA, della frammentata e disomogenea presenza nel territorio nazionale delle realtà UIL RUA, verificato l'impegno e la gravosità delle attività dei propri dirigenti sindacali, vista la riduzione dei permessi e distacchi, la Segreteria Nazionale provvederà, sulla base dell'esperienza maturata, a regolamentare l'utilizzo delle agibilità sindacali.

10. FONDO DI SOLIDARIETA'

La Segreteria Nazionale è delegata ad assumere, preventivamente, tutte le informazioni di carattere economico-fiscale per accertare la fattibilità dell'apertura di un Fondo di Solidarietà allo scopo di recare momentaneo supporto nei casi in cui Iscritti UIL RUA abbiano a subire l'interruzione della retribuzione.

(APPROVATO AL CONGRESSO 2018)